



Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo A.C. 3625

Dossier n° 159 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
29 giugno 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3625
Titolo:	Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	12
Commissioni competenti:	VII Cultura, XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il 18 maggio, il **Senato** ha approvato in prima lettura – con 168 voti favorevoli, 5 contrari e 19 astenuti – il **disegno di legge A.S. 2318**, recante "**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**". Il testo, d'iniziativa governativa, è stato oggetto di un significativo **ampliamento** nel corso dell'esame. In **origine**, infatti, esso consisteva di 4 articoli, sostanzialmente coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma del settore dello spettacolo, nonché delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori di settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 5 (sull'osservatorio dello spettacolo) e 8 (sul portale INPS e i servizi per i lavoratori dello spettacolo), tutti peraltro interessati da modifiche, in taluni casi piuttosto penetranti, in sede parlamentare. Su questo impianto sono state poi innestate le **altre previsioni**, riguardanti sia la **complessiva governance del settore** che i **profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale**: le modifiche all'articolo 1 della [legge 22 novembre 2017, n. 175](#), che già attualmente delinea i principi della materia, con l'obiettivo di rimodulare la cornice normativa di riferimento (articolo 1); la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo (articolo 4); l'istituzione del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (articolo 6) e degli osservatori regionali dello spettacolo (articolo 7); l'istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo (articolo 9); la determinazione dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (articolo 10); la previsione di tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali (articolo 11); gli interventi relativi al fondo unico per lo spettacolo (articolo 12). Il testo, trasmesso alla Camera dei deputati e qui assegnato, sub **A.C. 3625**, alle Commissioni riunite VII e XI (in analogia con quanto avvenuto al Senato per le Commissioni 7^a e 11^a), è stato **abbinato** alla p.d.l. **A.C. 2885**, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo". Quest'ultima presenta un perimetro meno ampio, ma nel suo nucleo essenziale coincidente, con quello dell'A.C. 3625.

L'**articolo 1** apporta **modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017** ("Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), dirette a integrare i principi della disciplina in materia di spettacolo. Si attribuiscono alla Repubblica ulteriori funzioni in materia di spettacolo.

L'**articolo 2** conferisce **delega al Governo** per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo**. Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'[articolo 2 della L. 22 novembre 2017, n. 175](#), non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i principi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Il **comma 2** introduce specifici ulteriori principi e criteri direttivi con riguardo alle fondazioni liricosinfoniche, in materia di requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, da verificare in sede di attribuzione dei relativi incarichi. Il **comma 3** integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, con la previsione che i decreti

legislativi (di cui al medesimo articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il **riconoscimento dei Live Club** quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i seguenti ambiti: 1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310; 2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Quanto alle **norme procedurali per l'esercizio della delega**, il comma 1 in esame opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n.175 del 2017. Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 4** reca una **delega al Governo** per la definizione di nuove norme in materia di **contratti di lavoro nel settore dello spettacolo**. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali di cui all'art. 2, commi 5 e 7, della legge n. 175 del 2017, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 8. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a d) del comma 4.

Il **comma 5** reca una **delega al Governo** per la definizione di norme in materia di **equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo**, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui al successivo articolo 4.

Il **comma 6** reca una **delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli** nonché in favore dei **lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi**, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

L'**articolo 3** istituisce, presso il Ministero della cultura, il **registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo**. Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo (AS 2318), la finalità del registro è quella di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo. La disposizione (al **comma 1**), nel richiamare l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, dispone che tale registro sia **articolato in sezioni secondo le categorie professionali** ivi previste. Al **comma 4** si precisa che l'iscrizione all'istituendo registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del citato d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.708 del 1947. Il **comma 5** conferisce facoltà alle istituzioni scolastiche pubbliche di attingere al registro di cui all'articolo in esame al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di **attività extracurricolari** deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), di cui [all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#).

L'**articolo 4** introduce il riconoscimento e la disciplina della **professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo**. Il **comma 1** dispone che tale professione sia riconosciuta quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. Il **comma 2** definisce le funzioni che l'agente svolge in rappresentanza degli artisti, degli esecutori e degli interpreti nei confronti di terzi, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata. Il **comma 3** sancisce l'incompatibilità dell'attività di agente con le attività di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici per un importo superiore a euro 100.000. Il **comma 4** istituisce, presso

il Ministero della cultura, il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Ai **commi 5 e 6** si prevede, rispettivamente, che: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel suddetto registro siano definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore. Il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; il registro sia pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura.

L'**articolo 5** istituisce, presso il Ministero della cultura, l'**Osservatorio dello spettacolo**, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'[articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163](#), già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo. Il **comma 1** specifica che l'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo è finalizzata a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità. Il **comma 2** enumera dettagliatamente le tipologie di dati e informazioni che l'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale. Il **comma 5** istituisce presso l'Osservatorio una **Commissione tecnica**, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame. Il **comma 6** demanda a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; l'individuazione delle modalità di raccolta e pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 2; la definizione delle modalità di tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3; l'indicazione delle modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo; la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5 del presente articolo. Il **comma 7** prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di **10 esperti**, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Il medesimo comma 7 prevede altresì che l'Osservatorio possa stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché convenzioni con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica disciplinati dal regolamento di cui al DPR n. 212 del 2005. È espressamente disposto che, nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non siano impiegati in alcun modo in sostituzione di posizioni professionali. Il **comma 8** pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7. Il **comma 9** dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, con cui è stato istituito l'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente; quest'ultimo resta tuttavia operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.

L'**articolo 6** istituisce il **Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo**, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. Il **comma 1** specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività. Il **comma 2** demanda a **un decreto del Ministro della cultura** la definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto si provvede a stabilire: i) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza (lett. a)); ii) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi (lett. b)); iii) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale (lett. c)). Il decreto di cui al comma in esame è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Il **comma 3** dispone che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.

L'**articolo 7** disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tali principi sono qualificati come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'**articolo 8** prevede che l'**INPS**, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli **iscritti**

al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero. Il **comma 2** specifica che i servizi in oggetto comprendono anche - attraverso un canale di accesso dedicato, denominato "Sportello unico per lo spettacolo" e attivato sul portale dell'INPS - l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano - per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli - delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato. Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, e, ai fini della relativa copertura, dispone una riduzione, in misura e termini temporali identici, del Fondo unico per lo spettacolo.

L'**articolo 9** istituisce, presso il Ministero della cultura, il **Tavolo permanente per il settore dello spettacolo**. Il **comma 1** specifica che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19. Il **comma 2** individua le seguenti particolari funzioni-obiettivo del Tavolo: i) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (lett. a)); ii) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle 21 prestazioni (lett. b)); iii) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (lett. c)). Il **comma 3** demanda a un **decreto del Ministro della cultura**, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione: i) della composizione del Tavolo. Al riguardo, il decreto ministeriale dovrà evidentemente recepire ed eventualmente integrare quanto già dispone il comma 4; ii) delle modalità di funzionamento del Tavolo. Il **comma 4** reca disciplina della composizione del Tavolo (della quale, come accennato, dovrà tener conto il decreto ministeriale di cui al comma 3), prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'**articolo 10** eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai **trattamenti di malattia e di maternità o di paternità** (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

L'**articolo 11** consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di **tirocini formativi e di orientamento**, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

L'**articolo 12** integra i **criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)** di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (**comma 2**). In particolare: il **comma 1** prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere. Al riguardo, si ricorda che tra le finalità della delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) è presente la promozione del riequilibrio di genere. Il **comma 2** prevede che i medesimi decreti di riparto tengano conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

*Si valuti infine l'opportunità di approfondire la formulazione del **comma 1 dell'articolo 2**, nella parte in cui delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016; in particolare, il citato articolo 24, comma 3-bis, reca una disposizione che autorizza il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che risulta inattuata; alla luce di questi elementi, si valuti in particolare l'opportunità di chiarire la portata della*

citata delega e in particolare precisare se il Governo sia autorizzato a disciplinare l'intera materia con norme primarie, superando così la previsione della delegificazione ovvero se si intenda autorizzare il Governo ad affiancare ai decreti legislativo previsioni di rango regolamentare.

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in proposito si ricorda che invece il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso:

- la **lettera c) del comma 4 dell'articolo 2** ("previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro");
- la **lettera d) del comma 4 dell'articolo 2** ("previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica");
- la **lettera b) del comma 6 dell'articolo 2** ("determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale");
- della **lettera d) del comma 6 dell'articolo 2** ("individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori di sostegni");